

Normativa e prassi

Iva piena per l'aceto che non "condisce"

23 Luglio 2008

Aliquota del 20% per le bevande alcoliche fermentate destinate a essere assunte direttamente

Thumbnail
Image not found or type unknown

Iva ordinaria per il "liquido contenente acido acetico". E' la conclusione a cui giunge la **risoluzione n. 316/E** del 23 luglio sulla base dell'analisi del processo formativo con cui è stato ottenuto il prodotto, della sua composizione e delle sue modalità di assunzione. Con il documento di prassi, l'agenzia delle Entrate offre una consulenza giuridica a una società che applica già l'aliquota Iva ridotta del 10% alla cessione di tale prodotto, richiamandosi alla tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che stabilisce l'imposta scontata per *"aceto di vino, aceti commestibili non di vino e loro succedanei"*.

L'Amministrazione finanziaria formula le proprie conclusioni sulla base del parere tecnico delle Dogane che, dopo aver svolto analisi di laboratorio, hanno stabilito che il prodotto in questione non può *"essere considerato un aceto poiché contiene anche acido lattico e quest'ultimo è in concentrazione quasi doppia rispetto al primo"* e che *"il prodotto deriva da una fermentazione etero-lattica e non da fermentazione acetica"*. Si tratta, quindi, di un *"liquido contenente acido acetico"*.

L'agenzia delle Dogane chiarisce anche che, mentre gli aceti sono utilizzati come condimento, il prodotto in esame viene assunto direttamente, diluito in acqua. Per questo motivo è considerato una bevanda alcolica fermentata, *"complemento alimentare"*, appartenente alla voce 1907 della Tariffa doganale vigente; voce non riconducibile a nessuno dei punti della tabella A, parti II e III, allegata al Dpr 633/1972 che prevedono l'aliquota ridotta.

Pertanto, contrariamente a quanto già messo in atto dalla società interpellante, alla cessione del prodotto va applicata l'Iva ordinaria del 20 per cento.

di

Alessandra Gambadoro

